

**ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

**REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 1

(Ambito di applicazione e fonti)

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione, da parte dell'ERAP della Provincia di Ascoli Piceno dei lavori in economia e delle forniture e dei servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dal codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed alle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Per le acquisizioni delle forniture e dei servizi in economia si applica l'apposito regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 49 dell' 8 luglio 2010.
4. Il presente regolamento si applica ai contratti misti, quando comprendano lavori di rilievo superiore al 50%.

Art. 2

(Limiti d'importo e divieto di frazionamento)

1. Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia definite dall'art. 1 sono consentite fino all'importo di duecentomila euro (€ 200.000,00), al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
2. Nessun lavoro può essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente regolamento.
3. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dal piano annuale delle opere pubbliche, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del dirigente dell'ufficio competente.

Art. 3

(Tipologia degli interventi eseguibili in economia)

1. Fermo restando il limite d'importo indicato al precedente articolo 2, possono essere eseguite in economia le seguenti tipologie di lavori ed interventi:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del codice dei contratti pubblici;
 - b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 4

(Programmazione e previsione)

1. L'ente individua nel programma annuale – facente parte del piano triennale dei lavori pubblici, previsto dall'art. 128 del codice dei contratti pubblici - o nel Bilancio di previsione annuale - l'elenco dei lavori prevedibili da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, seppure sommaria.
2. Il dirigente dell'ufficio designa, conformemente ai contenuti e alla consistenza dell'elenco dei lavori in economia, il responsabile del procedimento di ogni intervento da eseguirsi e provvede al sollecito e tempestivo svolgimento delle procedure per l'eventuale progettazione dei lavori, l'approvazione della stessa, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori stessi.
3. Nel caso di esigenze impreviste, che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al dirigente medesimo formulare, nei confronti dei competenti organi o dirigenti dell'ente, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto comunque delle regole previste dal presente regolamento.

Art. 5

(Modalità di esecuzione)

1. I lavori in economia possono essere eseguiti solamente mediante cottimo fiduciario, il quale avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. L'affidamento si effettua attraverso gara informale da esperirsi mediante invito scritto ed offerta in busta chiusa.
2. Gli inviti scritti alla gara informale sono inviati a tutte le imprese in possesso della specializzazione richiesta per i lavori da eseguire (opere murarie, elettriche, idrotermosanitarie, ecc.) e che abbiano fatto richiesta.
3. Nel caso in cui il numero di imprese che hanno presentato domanda sia inferiore a cinque, l'ufficio competente provvede ad invitare altre ditte di fiducia fino al raggiungimento del predetto numero.
4. Non sono invitate le imprese che non abbiano eseguito correttamente precedenti lavori in economia per conto dell'ERAP, purché tale fatto risulti dal certificato di regolare esecuzione o dal collaudo degli stessi, ovvero nei cui confronti siano state applicate penali o la risoluzione di un appalto o di un atto di cottimo per inadempimento.
5. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e della semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di autocertificare o di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

6. L'affidamento dei lavori è effettuato all'impresa che ha offerto il prezzo più basso. Nella procedura di scelta del contraente non si applica di norma il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dagli articoli 122, comma 9 e 124, comma 8, del codice dei contratti pubblici per gli importi sotto soglia, realizzandosi una gara meramente informale.
7. L'ente può prevedere nella lettera di invito l'esclusione automatica delle offerte anomale, secondo le modalità dei citati articoli 122, comma 9 e 124, comma 8, del codice dei contratti pubblici, qualora siano invitate alla gara ufficiosa almeno quindici ditte.
8. Non è consentita l'aggiudicazione in caso di risposta all'invito da parte di una sola ditta, tranne nel caso di:
 - a. importo non superiore, al netto degli oneri fiscali, a quarantamila euro;
 - b. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, ai fini di assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - c. invito alla gara ufficiosa di almeno quindici ditte.
9. Nell'eventualità di risposta da parte di una sola ditta il procedimento è rinnovato secondo le disposizioni di cui al presente articolo e l'aggiudicazione può avvenire anche in caso di una sola risposta.
10. E' consentito il ricorso ad una sola ditta nel caso di importo non superiore, al netto degli oneri fiscali, a ventimila euro. Nei dodici mesi successivi alla stipulazione del contratto non è consentito l'affidamento diretto allo stesso contraente di altri cottimi fiduciari.

Art. 6

(Autorizzazione della spesa)

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 3, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma triennale dei lavori pubblici, l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dal dirigente dell'ufficio, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

Art. 7

(Perizia suppletiva per maggiori spese)

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.

Art. 8

(Sicurezza)

1. I lavori in economia previsti disciplinati dal presente regolamento sono progettati, affidati ed eseguiti nel rispetto del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in quanto applicabili alle singole fattispecie.

Art. 9

(Stipulazione dell'atto di cottimo e garanzie)

1. L'atto di cottimo è stipulato tramite una delle seguenti forme:
 - a. a mezzo di scrittura privata;
 - b. con atto separato di obbligo, sottoscritto da chi presenta l'offerta;
 - c. per mezzo di corrispondenza in caso di importo non superiore a duemila euro, al netto degli oneri fiscali.
2. L'atto di cottimo deve indicare:
 - a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c. le condizioni di esecuzione;
 - d. il termine di ultimazione dei lavori;
 - e. le modalità di pagamento;
 - f. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei Contratti Pubblici;
 - g. le garanzie a carico dell'esecutore.
3. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario superiore a quarantamila euro è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente.
4. La ditta esecutrice è tenuta a presentare la cauzione definitiva, determinata a norma dell'art. 113 del codice dei contratti pubblici, qualora l'importo dei lavori da eseguire superi i quarantamila euro (€ 40.000,00).
5. Non è invece richiesta la cauzione provvisoria e quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo.
6. Per quest'ultima garanzia, ove necessario, si farà fronte attingendo dalla cauzione definitiva, essendo questa rivolta a garantire tutte le forme di inadempimento contrattuale.

Art. 10

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed in tutte le norme statali e regionali in materia.